

(N. 208)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati, nella seduta del 25 novembre 1953
(V. Stampato N. 41)*

d'iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI Erisia, ANGELINI Armando, NEGRARI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 NOVEMBRE 1953

Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Lo Stato corrisponderà, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo deve provvedere per quanto disposto dall'articolo 1 della legge stessa.

Art. 2.

Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnerà direttamente lire 12.000.000 ai quattro comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita (Rio Ma-

rina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinché provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalità indicate nella lettera b) dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI